



L'ALIENAZIONE PARENTALE NELLE AULE DI TRIBUNALE LUCI E OMBRE


Avv. Cristina Spagnolo

Avv. Luca Mazza

L'alienazione parentale meglio nota come P.A.S. (*Parental Alienation Syndrome*) indica un controverso disturbo psicologico che colpirebbe i minori coinvolti nei conflitti familiari.

A coniare la locuzione “*sindrome da alienazione parentale*” è stato il medico statunitense Richard Gardner¹, che l'ha definita come un disturbo che insorge nell'ambito delle famiglie “*divise*” e che coinvolge, a vario titolo, almeno tre soggetti: genitore alienante, figlio e genitore alienato. In particolare, il genitore “*alienante*” porrebbe in essere una serie di condotte volte ad ingenerare nella prole un atteggiamento di odio, disprezzo e denigrazione verso il genitore “*alienato*”: un “*lavaggio del cervello*” all'esito del quale i figli, in modo apparentemente autonomo ma di fatto indotto, iniziano a far proprio l'atteggiamento del genitore “*alienante*”

¹ R. Gardner, Recent trends in divorce and custody litigation, *Academy Forum*, volume 29, number 2, summer, 1985, p. 3-7.




rispetto al genitore “alienato”, fornendo il proprio personale contributo alla campagna di denigrazione del genitore “vittima”.

L’ingresso della P.S.A. nelle aule di giustizia ha acceso il dibattito in ordine alla fondatezza scientifica di questo “disturbo”, tanto da arrivare a spaccare la giurisprudenza sul punto. Infatti, accade molto spesso che il giudice chiamato a decidere in ordine all’affidamento, collocamento e frequentazione del minore con i genitori, in caso di elevata conflittualità, disponga una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare non solo la capacità genitoriale delle parti, ma anche il rapporto di questa con la prole, nel preminente interesse del figlio. Dalla relazione dell’ausiliario potrebbe emergere che uno dei due genitori abbia posto in essere una campagna denigratoria nei confronti dell’altro, tale da alienare il genitore non collocatario, fermo restando che il C.T.U. è libero di utilizzare o meno il termine P.A.S. nel proprio elaborato. L’alienazione parentale ha diviso il mondo scientifico poiché non è stata ufficialmente riconosciuta come patologia psichiatrica. La P.A.S. non è riconosciuta nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, oggi giunto alla quinta edizione e noto come DSM-5². Tuttavia anche la validità scientifica del DSM è discussa, trattandosi di un manuale redatto da un’associazione privata di psichiatri americani³. L’alienazione parentale non è inclusa neanche nell’ICD⁴, quale classificazione internazionale delle malattie e dei problemi mentali, curata

² Il D.S.M. Diagnostic and statistical manual o mental disorders indica un sistema di classificazione dei disturbi mentali riconosciuti dalla comunità scientifica ed è aggiornato ogni 15 anni circa.

³ Il D.S.M. è curato dall’A.P.A. American Psychiatric Association. È stato osservato che “[...]utilizzare i riferimenti contenuti nel DSM per dare o negare dignità scientifica a una determinata condizione psicologica e, nella specie alla Alienazione parentale non può essere un criterio determinante”; il DSM è frutto “[...] del consenso di commistioni politiche gestite sostanzialmente da cinque – sei importanti psichiatri americani che utilizzano definizioni basate sul consenso di esperti, e studi epidemiologi piuttosto limitati tenendo opportuno conto anche del peso di lobbies” tratto da M. Casonato, Un situazione patologica controversa: l’alienazione parentale nei conflitti familiari, in *Famiglia e diritto* n. 7/2015, p. 737.

⁴ I.C.D.: International Classification of Diseases.



dall'Organizzazione Mondiale della Sanità⁵. L'Autorità Giudiziaria ha dovuto confrontarsi (e continua a farlo ancora oggi) con l'alienazione parentale, laddove tale “*disturbo*” sia rilevato nell'ambito di una consulenza finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti. Il problema non è di poco conto giova, infatti, ricordare che il giudice non può utilizzare a fondamento della propria decisione teorie e/o concetti privi di validità scientifica⁶.


L'ALIENAZIONE PARENTALE NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Uno dei primi riferimenti alla P.A.S. operati dalla giurisprudenza di merito risale ad una sentenza del Tribunale di Alessandria del 1999 e, precisamente, la numero 318. Nella predetta pronuncia il giudice affidò il figlio minore alla madre, quale genitore alienato, ciò in seguito ad una condotta denigratoria della figura materna posta in essere dal padre. Altro importante riferimento all'alienazione parentale è contenuto nel provvedimento del 13/02/2009 della Corte di Appello di Firenze, investita del grave disagio provato da una bambina nei confronti del padre. La consulenza d'ufficio aveva, infatti, evidenziato un attaccamento eccessivo della minore alla madre, con comportamento denigratorio della figura paterna da parte di quest'ultima. Riscontrata l'alienazione della figura paterna da parte del c.t.u. la Corte, nel rispetto della volontà della minore, decise di affidare la regolamentazione degli incontri figlia-padre ai servizi sociali, ammonendo la madre da condotte ostative al rapporto con l'altro genitore e prescrivendo alle parti un percorso di mediazione familiare. Uno dei più importanti riferimenti alla P.A.S. è contenuto in una pronuncia della Corte di

⁵ Per completezza sul punto, si riporta uno stralcio della relazione del Prof. Adelfio Elio Cardinale Sottosegretario alla

Salute e già direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale sulla P.A.S. ha affermato che “[...] in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici” tratto dall'interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16/10/2012, seduta n. 704.


⁶ Corte di Cassazione 20 agosto 2013, n. 7041.



Cassazione, la numero 7041 del 20/03/2013. La pronuncia trae origine dal categorico rifiuto di un bambino di incontrare il padre, affidato in via esclusiva alla madre all'esito di un giudizio di separazione. La Corte di Appello di Venezia, investita del reclamo ex art. 739 c.p.c. del decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni, disponeva c.t.u. ed aderiva totalmente ed incondizionatamente alle conclusioni dell'ausiliario. Infatti, nelle conclusioni dell'elaborato peritale (così come richiamate nella sentenza in esame) si legge :*”l’attento accertamento commissionato dalla Corte di appello di Venezia, Sezione per i Minorenni porta inequivocabilmente a confermare, nella vicenda in attenzione di causa, la sussistenza di PAS, disfunzione ad intensa connotazione psicopatologica, che deve essere al più presto delimitata e interrotta al fine di tutelare il processo evolutivo del minore in attenzione, oggi già compromesso e prodromico, sic stantibus rebus, di futuro sviluppo psicopatologico”*⁷. Avverso le conclusioni dell'ausiliario venivano sollevate specifiche e puntuali critiche dal consulente di parte del padre del minore, soprattutto sul mancato riconoscimento scientifico della P.A.S. La Corte di Cassazione osserva come il provvedimento impugnato faccia acriticamente proprie le risultanze dell'elaborato peritale evidenziando come le critiche all'elaborato peritale “[...] non sono state esaminate nel provvedimento impugnato [...]”⁸. La Suprema Corte, pertanto, cassa il provvedimento affermando che nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico –psichiatrica (nella specie, per verificare le condizioni psicofisiche d'un minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito nell'aderire alle conclusioni dell'elaborato peritale nei cui confronti sono state mosse specifiche e precise censure da una delle parti per essere fondato su presupposti oggetto di notorie critiche nel mondo scientifico internazionale, non può limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente poiché, in tal caso, il suo provvedimento è viziato per l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di

⁷ Corte di Cassazione, 20 marzo 2013, n. 7041, pag. 15.

⁸ Corte di Cassazione, 20 marzo 2013, n. 7041, pag. 21.




discussione fra le parti. Recentemente la Suprema Corte è stata investita di un ricorso avverso un provvedimento della Corte di Appello di Milano che aveva interrotto i contatti tra un padre e la figlia, in seguito al riscontro della sindrome di alienazione parentale nella c.t.u. Anche nella predetta pronuncia, precisamente la numero 6919 dello 08/04/2016, la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice non può aderire acriticamente all'elaborato peritale ma deve valutare ulteriori elementi quali le capacità relazionali del minore, la capacità genitoriale delle parti, le abitudini di vita e l'ambiente sociale. In ordine alla P.A.S. è stato evidenziato che *“non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia [...]”*⁹.

Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, la sindrome di alienazione parentale, allo stato attuale, non è suffragata da dati scientifici certi e, in base alle recenti pronunce della Suprema Corte, non può fungere da elemento determinante nelle decisioni che attengono ai minori ed al loro rapporto con i genitori.

Per completezza, si evidenzia che anche la Corte EDU si è pronunciata in materia di sindrome di alienazione parentale. In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato tutti quegli Stati che non hanno adeguatamente tutelato il rapporto genitore – figlio, per violazione dell'art. 8 CEDU¹⁰, che impone il rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha affermato a più riprese che ostacolare il diritto di frequentazione del genitore con il minore rientra nel campo di applicazione

⁹ Corte di Cassazione, 8 aprile 2016, n. 6919.

¹⁰ CEDU, Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare. “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.



dell'art. 8 CEDU in quanto il figlio rappresenta un elemento fondamentale delle relazioni familiari. Una limitazione al rapporto del genitore con il figlio, secondo la Corte EDU è ammessa solo laddove prevista espressamente dalla legge ovvero appaia necessaria in una società democratica¹¹.

L'ALIENAZIONE PARENTALE NELLA GIURISPRUDENZA PENALE

L'alienazione parentale non trova riconoscimento esplicito in alcuna fattispecie autonoma di reato, complice, come si è detto, la difficoltà di inquadrare scientificamente i caratteri e le manifestazioni di questo disturbo.

La mancata classificazione dell'alienazione parentale nel novero delle patologie, esclude certamente l'applicabilità dell'art. 582 c.p. che sanziona chi cagioni ad altri lesioni personali, da intendersi come malattie non solo nel corpo, ma anche nella mente: mancherebbe, infatti, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.


È da comprendere se l'alienazione parentale possa trovare una forma di tutela nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Un primo limite a tale possibilità deriverebbe dalla circostanza che il reato di maltrattamenti in famiglia è astrattamente configurabile nel contesto familiare e non ove il nucleo familiare sia già disgregato¹²: se pur l'alienazione parentale è una dinamica psicologica che coinvolge almeno tre soggetti, infatti, è vero anche che da un punto di vista scientifico si individua costantemente il soggetto “*leso*” nel genitore alienato e non nella prole.

Va, però, segnalato che di recente si è registrato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e

¹¹ Principio ribadito nella sentenza della Corte EDU Helshoz contro Germania, del 13/07/2000.

¹² Sulla rilevanza del rapporto familiare, anche meramente “di fatto”, Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, 27 maggio 2013 n.22915.



la vittima sono legati da vincoli nascenti dal rapporto di filiazione¹³.

Secondo questo filone giurisprudenziale, dunque, il genitore alienato potrebbe essere considerato egli stesso persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia.

Certamente semplice, secondo questa impostazione, potrebbe essere la dimostrazione della sussistenza del dolo in capo al genitore alienante, ravvisabile nella coscienza e volontà di sottoporre il genitore alienato a una serie di continue vessazioni psicologiche realizzate attraverso la denigrazione, innanzi al figlio, della sua figura, con conseguente allontanamento emotivo del minore.

Seppur astrattamente ipotizzabili nel senso appena spiegato, non si registrano ad oggi casi giurisprudenziali noti che individuano nel genitore alienato il soggetto passivo del reato di maltrattamenti in famiglia.

Per contro, si sono registrati casi nei quali si è valorizzato in via esclusiva il ruolo del minore come soggetto passivo del reato di cui all'art. 572 c.p. in caso di alienazione parentale¹⁴.

La difficoltà di questa impostazione, affatto trascurabile, è la dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo: in capo al genitore alienante, infatti, deve essere ravvisabile la coscienza e la volontà di prostrare il minore sottoponendolo a continue sofferenze psicologiche, anche se tale comportamento costituisca un mero strumento

¹³ Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, 31 luglio 2014, n.33882: in motivazione la Suprema Corte ha precisato che la perdurante necessità di adempiere agli obblighi di cooperazione nei confronti della prole, implichi necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori, anche se non più conviventi.

¹⁴ Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, 10 ottobre 2011, n.36503: in questa sentenza la Corte ha ritenuto che l'atteggiamento della madre e del nonno del minore, che hanno indotto quest'ultimo alla rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre, integri il delitto di maltrattamenti in famiglia; va osservato, però, come nel contesto della specifica pronuncia, le condotte degli "alienanti" in danno del minore fossero piuttosto eterogenee e caratterizzate da una serie di comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico del minore.



per perseguire il diverso obiettivo di allontanare i figli dal genitore alienato, recando un ulteriore danno a quest'ultimo.

La prova dell'elemento soggettivo sarà tanto più difficile, quanto il genitore alienato abbia tenuto comportamenti suscettibili di cagionare un distacco affettivo con i figli.

Non sfugga, inoltre, che sarà indispensabile l'espletamento di una perizia di carattere psicologico, che abbia ad oggetto i rapporti tra genitore supposto alienato e minore, anche in relazione al comportamento del supposto alienante, con valutazione del comportamento ostacolante di quest'ultimo, al fine di determinare se la figura genitoriale del supposto alienato sia stata a tal punto sminuita da rendere impossibile l'esercizio della potestà genitoriale. Necessario sarà, dunque, anche l'ascolto del minore, che dovrà illustrare le ragioni dell'ostilità nei confronti del genitore asseritamente alienato e che meriterà un'attenta osservazione, circa il riscontro dei "sintomi" dell'alienazione parentale. Senza ombra di dubbio, il genitore danneggiato potrà ricorrere alla tutela apprestata dall'art. 388, co. 2, c.p.: ciò sarà possibile, tuttavia, solo a condizione che già vi sia un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento dei minori e, soprattutto, ove sia stata esperita tempestiva querela in relazione a ogni episodio elusivo, non trattandosi di reato perseguibile d'ufficio.

L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento di minori può connettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo: ne consegue che la condotta del genitore affidatario è penalmente rilevante quando – nel caso in cui il figlio esterni il rifiuto agli incontri col genitore separato – non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un rapporto equilibrato con l'altro genitore¹⁵.

Il richiamo all'alienazione parentale, in questo contesto, sarà utile laddove il genitore accusato di non aver osservato i provvedimenti del giudice civile invochi quale

¹⁵ Ex multis, Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, 16 settembre 2010 n.33719; Id., 12 agosto 2009, n.32846; ecc.



“*giustificazione*” il rifiuto del figlio di vedere il genitore denunciante: il rifiuto, che in alcuni casi è idoneo ad escludere la sussistenza del dolo¹⁶, non sarà certamente invocabile utilmente a propria difesa dal genitore che abbia indotto nel minore una reazione negativa nei confronti del genitore affidatario che, appunto, potrà essere qualificata “*alienazione parentale*”.

In questi casi il giudice di merito potrà persino negare all'imputato, in caso di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena: laddove l'istruttoria dibattimentale dovesse dimostrare che le condotte siano perduranti, infatti, il giudice potrebbe ritenere che il processo non abbia spiegato alcuna efficacia deterrente e che non sia possibile formulare una prognosi favorevole sull'imputato, in relazione alla possibilità che egli possa astenersi dal commettere reati della stessa specie¹⁷.

¹⁶ Si pensi ai casi ove ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato il genitore affidatario a non rispettare il provvedimento del giudice civile (Cassazione, IV Sezione penale, 8 marzo 2012 n.9190) o ad assecondare il rifiuto del figlio.

¹⁷ Sentenza del 10 febbraio 2014, Seconda Sezione Penale, Tribunale di Firenze.